REGIONE LAZIO



Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA,

FORESTE

Area: CACCIA E PESCA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G01227 del 01/02/2023 Propost

Proposta n. 3944 **del** 31/01/2023

Oggetto:

Legge Regionale 7 dicembre 1990, n 87, art. 30 comma 1. Determinazione dei tratti dei corsi o dei bacini di acqua pubblica, non soggetti a diritti esclusivi di pesca, nei quali possono svolgersi manifestazioni e gare di pesca sportiva nel corso dell'anno 2023.

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

Oggetto: Legge Regionale 7 dicembre 1990, n° 87, art. 30 comma 1. Determinazione dei tratti dei corsi o dei bacini di acqua pubblica, non soggetti a diritti esclusivi di pesca, nei quali possono svolgersi manifestazioni e gare di pesca sportiva nel corso dell'anno 2023.

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE A GRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell'Area Caccia e Pesca;

VISTA la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni",

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016" ed in particolare l'art. 7 "Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale" con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 711 del 6 settembre 2022 riguardante "Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste all'Ing. Wanda D'ERCOLE, Direttore della Direzione Generale";

VISTO l'Atto di organizzazione n. G10428 del 3 agosto 2022 con cui è stato conferito al Dott. Fabio Genchi l'incarico di Dirigente ad interim dell'Area "Caccia e Pesca";

VISTA la nota del Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per la conservazione del patrimonio naturalistico N.0055247 del 25 maggio 2021 avente ad oggetto "Decreto direttoriale della Direzione Generale per il Patrimonio naturalistico - 2 aprile 2020 "Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone". Circolare esplicativa riferita all'articolo 3 e relativo allegato 3";

VISTE le proposte delle Aree Decentrate Agricoltura della Regione Lazio, relative ai tratti dei corsi o dei bacini di acqua pubblica, non soggetti a diritti esclusivi di pesca, nei quali possono svolgersi manifestazioni e gare di pesca sportiva per l'anno 2023;

CONSIDERATO che, in base all'art. 30 della Legge regionale n. 87/90 occorre determinare, ogni anno, i tratti dei corsi o dei bacini di acqua pubblica non soggetti a diritti esclusivi di pesca nei quali possono svolgersi manifestazioni e gare di pesca sportiva, indicando gli obblighi cui debbono ottemperare gli organizzatori ed i partecipanti alle gare;

EVIDENZIATO che le associazioni che intendono organizzare manifestazioni e gare di pesca sportiva sui tratti individuati con il presente provvedimento devono, ai sensi della suddetta Legge Regionale, presentare domanda di autorizzazione all'Area Decentrata dell'Agricoltura competente per territorio almeno 30 giorni prima della data della gara o manifestazione

EVIDENZIATO inoltre che, qualora per la conclusione del procedimento, sia necessario effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati, è necessario indire conferenze di servizi la cui durata è determinata dalla legge n. 241/90 e ss.mm. e ii;

CONSIDERATO inoltre che, ai fini della sicurezza ed incolumità dei partecipanti alle gare di pesca sportiva, appare opportuno non autorizzare le gare e manifestazioni di pesca sportiva in prossimità di linee elettriche e, comunque, il pescatore dovrà rispettare sempre una distanza di sicurezza pari ad almeno 40 m a monte e a valle da tralicci o pali di linee elettriche eventualmente presenti e da dighe, scale di monta e macchine idrauliche eventualmente presenti;

RITENUTO:

- 1. di individuare, fatti salvi i diritti di terzi, i tratti dei corsi o dei bacini di acqua pubblica ricadenti nelle acque interne di competenza della Regione Lazio, non soggetti a diritti esclusivi di pesca, nei quali possono svolgersi manifestazioni e gare di pesca sportiva nell'anno 2023 così come proposte dalle Aree Decentrate dell'Agricoltura e riportate nell'allegato1;
- 2. di delegare le Aree Decentrate dell'Agricoltura a rilasciare le autorizzazioni nelle quali siano indicati il tempo di chiusura alla libera pesca, il giorno di svolgimento della gara, i campi di gara, il numero massimo dei pescatori ammissibili, eventuali obblighi ittiogenici che gli organizzatori devono osservare, nonché le seguenti prescrizioni per gli organizzatori:
 - numero esatto dei partecipanti alla gara, al termine delle procedure di iscrizione alla stessa, da trasmettere entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione della gara alla Area Decentrata Agricoltura di competenza;
 - azioni di sensibilizzazione dei partecipanti in sede di raduno, anche con esposizione di idonea cartellonistica, che è fatto divieto di abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo le sponde, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale sulla pesca in acque interne n.87/90;

- palinare il campo di gara almeno 24 ore prima dell'inizio della gara medesima, secondo la normativa vigente;
- nel corso della gara i pescatori non dovranno recare impedimento o danni alla navigazione delle barche ed alle attrezzature di pesca professionale posizionate in loco, eventualmente presenti;
- gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi durante le gare nonché delle operazioni di pulizia dei campi di gara al termine delle competizioni autorizzate;
- 3. che le Associazioni che hanno sottoscritto convenzioni per la gestione di aree di pesca, interessate all'organizzazione di eventi, devono inviare entro il mese di marzo alla Regione Lazio Area Decentrata dell'Agricoltura competente per territorio un calendario con le date previste per lo svolgimento delle gare nel corso dell'anno e riportare nella relazione che, sulla base delle convenzioni stipulate, devono essere trasmesse entro il mese di gennaio di ogni anno, tutte le date delle gare svolte nel corso dell'anno precedente;

DATO ATTO che:

- i ripopolamenti con specie alloctone sono vietati, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.P.R. 08 settembre 1997, n°357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e che tale divieto si applica anche nei confronti di specie e popolazioni autoctone al di fuori degli areali di distribuzione naturale;
- nelle gare di pesca sportiva e nelle prove di allenamento ricadenti nella settimana precedente la gara stessa, non deve essere compilato il tesserino segna catture in quanto le catture non sono oggetto di statistiche e di valutazioni delle popolazioni ittiche presenti stabilmente nei bacini e corsi d'acqua di competenza della Regione Lazio;
- le specie alloctone per la Regione Lazio sono individuate nell'allegato alla nota del Ministero della transizione ecologica Direzione generale per la conservazione del patrimonio naturalistico N.0055247 del 25 maggio 2021 sopra citata;

DETERMINA

in conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

- di individuare, fatti salvi i diritti di terzi, i tratti dei corsi o dei bacini di acqua pubblica ricadenti nelle acque interne di competenza della Regione Lazio, non soggetti a diritti esclusivi di pesca, nei quali possono svolgersi manifestazioni e gare di pesca sportiva nell'anno 2023 così come proposte dalle Aree Decentrate dell'Agricoltura e riportate nell'allegato1;
- 2. di delegare le Aree Decentrate dell'Agricoltura a rilasciare le autorizzazioni nelle quali siano indicati il tempo di chiusura alla libera pesca, il giorno di svolgimento della gara, i campi di gara, il numero massimo dei pescatori ammissibili, eventuali obblighi ittiogenici che gli organizzatori devono osservare, nonché le seguenti prescrizioni per gli organizzatori:
 - numero esatto dei partecipanti alla gara, al termine delle procedure di iscrizione alla stessa, da trasmettere entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione della gara alla Area Decentrata Agricoltura di competenza;
 - azioni di sensibilizzazione dei partecipanti in sede di raduno, anche con esposizione di idonea cartellonistica, che è fatto divieto di abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo le sponde, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale sulla pesca in acque interne n.87/90;

- palinare il campo di gara almeno 24 ore prima dell'inizio della gara medesima, secondo la normativa vigente;
- nel corso della gara i pescatori non dovranno recare impedimento o danni alla navigazione delle barche ed alle attrezzature di pesca professionale posizionate in loco, eventualmente presenti;
- gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi durante le gare nonché delle operazioni di pulizia dei campi di gara al termine delle competizioni autorizzate;
- 3. di evidenziare che le associazioni che intendono organizzare manifestazioni e gare di pesca sportiva sui tratti individuati con il presente provvedimento devono, ai sensi della suddetta Legge Regionale, presentare domanda di autorizzazione all'Area Decentrata dell'Agricoltura competente per territorio almeno 30 giorni prima della data della gara o manifestazione
- 4. di evidenziare inoltre che, qualora per la conclusione del procedimento, sia necessario effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati, è necessario indire conferenze di servizi la cui durata è determinata dalla legge n. 241/90 e ss.mm. e ii;
- 5. che le Associazioni che hanno sottoscritto convenzioni per la gestione di aree di pesca, interessate all'organizzazione di eventi, devono inviare entro il mese di marzo alla Regione Lazio Area Decentrata dell'Agricoltura competente per territorio un calendario con le date previste per lo svolgimento delle gare nel corso dell'anno e riportare nella relazione che, sulla base delle convenzioni stipulate, devono essere trasmesse entro il mese di gennaio di ogni anno, tutte le date delle gare svolte nel corso dell'anno precedente;
- 6. di dare atto che le specie alloctone per la Regione Lazio sono individuate nell'allegato alla nota del Ministero della transizione ecologica Direzione generale per la conservazione del patrimonio naturalistico N.0055247 del 25 maggio 2021 richiamata in premessa.

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. ii;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Regione Lazio https://www.regione.lazio.it/.

IL DIRETTORE
Ad interim
Dott. Ing Wanda D'Ercole